senatori PD

Ufficio legislativo

SCHEDA

IL LAVORO AUTONOMO
E
IL LAVORO AGILE

a cura di Stefania Lanzone e Silvia Di Gennaro

Maggio 2017

IL LAVORO AUTONOMO E IL LAVORO AGILE

La presente legge introduce misure per **la tutela del lavoro autonomo** non imprenditoriale e misure per favorire **l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato** in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Riguardo al **lavoro autonomo**, si ricorda che negli ultimi venti anni è aumentato in modo significativo il numero dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma, ma, al tempo stesso - come dimostrano i dati dell'ISTAT - è accaduto che gli stessi lavoratori abbiano subito più degli altri le conseguenze della crisi economica a causa della mancanza di **un sistema adeguato di diritti e di *welfare***.
Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge *"Anche sotto il profilo della precarietà, nel contesto occupazionale del Paese generalmente negativo, i lavoratori autonomi hanno mostrato una condizione di ulteriore fragilità. Alla radice di queste generali condizioni di fragilità non vi è tanto la natura della prestazione autonoma, quanto la mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di tutele. Un'assenza che si avverte specie nei momenti di difficoltà personale o di assenza obbligata dal lavoro, come in caso di malattia o di maternità. Nonostante l'ampia portata dei fenomeni economici e sociali richiamati, il nostro sistema giuridico a tutt'oggi non affronta in maniera sistematica le esigenze che caratterizzano le attività dei genuini prestatori di lavoro autonomo."*

Riguardo al cosiddetto **lavoro agile**, la legge risponde alla necessità di dar vita a una **modalità flessibile** di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, coerentemente con i profondi e radicali cambiamenti che caratterizzano il mondo del lavoro.

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Ambito di applicazione

Le disposizioni previste in materia di tutela del lavoro autonomo si applicano ai **rapporti di lavoro autonomo** di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ovvero a quei contratti in cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del codice civile).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli imprenditori, compresi quelli piccoli.

Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

Le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di **lotta contro i ritardi di pagamento** nelle transazioni commerciali - finora applicabili ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni - **sono estese** alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche o tra lavoratori autonomi.

Clausole e condotte abusive

In un'ottica di lotta contro le condotte abusive da parte del datore di lavoro, la legge prevede una serie di clausole da ritenere **prive di effetto** se inserite nel contratto: *in primis*, le clausole che permettono al committente di **modificare unilateralmente le condizioni di un contratto o di recedere senza congruo preavviso da un contratto avente per oggetto una prestazione continuativa.** Sono prive di effetto anche le clausole che prevedono **termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o dalla richiesta di pagamento. Inoltre, si considera abusivo **il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta** da parte del committente. In questi casi il lavoratore ha diritto a ottenere il risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
E' estesa, poi, ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, **la disciplina di tutela relativa all'abuso dello stato di dipendenza economica**, da parte di una o più imprese.

Apporti originali e invenzioni del lavoratore

La legge prevede che spettino al lavoratore autonomo **i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni** realizzati durante l'esecuzione del contratto, ad eccezione del caso in cui l'attività inventiva sia oggetto del contratto. L'utilizzazione economica e la proprietà di tali apporti e invenzioni sono regolate dal diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale. Si estende così ai professionisti la disciplina già prevista per i lavoratori dipendenti.

Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni

Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, la legge prevede una delega il Governo da esercitare nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) **individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche** che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) **individuazione di misure** che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di **tutela dei dati personali** nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) **individuazione delle circostanze** che possano determinare condizioni di **conflitto di interessi** nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia

Al fine di rafforzare **le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale** dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, la legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: **abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato**, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, **anche altre prestazioni sociali**, finanziate da apposita contribuzione, **con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.**

Al fine di incrementare le **prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia**), la legge prevede un'altra delega al Governo da esercitare nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità**;
b) **modifica dei requisiti dell'indennità di malattia**, incrementando la platea dei beneficiari in modo da ricomprendere i soggetti che abbiano superato il 70 per cento del massimale ed, eventualmente, prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;
c) **previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva** in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali.

DIS-COLL

La DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, attuativo del c.d. Jobs Act), è riconosciuta,a decorrere dal 1° luglio 2017, **ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca**, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

Disposizioni fiscali e sociali

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, le spese relative a **prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande** sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente **non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti**, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.

Inoltre si prevede che tutte **le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente** non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente.

La legge modifica **la disciplina del congedo parentale** per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. **estendendo la durata del congedo parentale** e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito. In particolare, si prevede:

a) il prolungamento della **durata** del congedo parentale da 3 a **6 mesi e** la possibilità di fruire dello stesso fino al **terzo anno** di vita del bambino;
b) l'introduzione di un tetto massimo di **6 mesi** di congedo complessivamente fruibile dai genitori;
c) l'applicazione della nuova disciplina anche ai casi di **adozione e affidamento preadottivo**.

Inoltre, ai fini della **corresponsione dell'indennità di malattia** per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono **equiparati** alla degenza ospedaliera.

Deducibilità delle spese di formazione, di certificazione e assicurazione

La legge stabilisce un nuovo regime di deducibilità delle spese di formazione, di certificazione e di assicurazione per il lavoratore autonomo. Mentre il regime previgente prevedeva una deduzione del 50 per cento delle spese riguardanti "convegni, congressi e simili" o "corsi di aggiornamento professionale", incluse quelle di viaggio e soggiorno, il regime introdotto comporta **la piena deducibilità**:

a) nel limite di **10.000 euro,** delle spese di formazione (l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno);
b) nel limite di **5.000 euro,** delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità" mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro;
c) delle spese sostenute per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo) fornite da "forme assicurative o di solidarietà".

Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di **uno sportello dedicato al lavoro autonomo**, anche

stipulando **convenzioni non onerose** con gli ordini e i collegi professionali, con le associazioni professionali e con le forme aggregative delle associazioni, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
Lo sportello raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative **informazioni** ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nello svolgimento delle attività, i Centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai **lavoratori autonomi con disabilità**, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità.

Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

Il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di specifiche **misure di prevenzione e protezione** idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa **negli studi professionali**, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
b) **determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione** compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) **semplificazione degli adempimenti** meramente formali in materia di **salute e sicurezza negli studi professionali**, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) **riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale**, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto con-travventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

Accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati

Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli **appalti pubblici per la prestazione di servizi** o ai **bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca**, in particolare favorendo il loro accesso alle

informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.
Inoltre, ai fini della partecipazione ai bandi e del concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono **attività professionale** la possibilità di costituire **reti di esercenti** la professione e di consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; di costituire consorzi stabili professionali e di costituire associazioni temporanee professionali.

Indennità di maternità

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS hanno il diritto di ottenere l'indennità di maternità spettante per il congedo obbligatorio **a prescindere dalla astensione dall'attività lavorativa.**

Gravidanza, malattia e infortunio

E' definito un nuovo quadro normativo sulla tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio alla luce della soppressione dell'istituto del lavoro a progetto.
Il collaboratore a progetto, in caso di malattia o infortunio, aveva diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per un periodo massimo di un sesto della durata stabilita dal contratto, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a trenta giorni, per i contratti di durata determinabile. La legge fissa in un periodo non superiore a **150 giorni** per anno solare la sospensione del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa nei casi di gravidanza, malattia e infortunio, **fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente**. Quindi, in questi casi, il rapporto **non si estingue, ma resta sospeso, senza diritto al corrispettivo.**
In caso di **maternità**, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di **sostituzione** delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
In caso di **malattia o infortunio** di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, **il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso** per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Modifiche al codice di procedura civile

Sono modificati gli articoli 409 e 634 del codice di procedura civile relativi, rispettivamente, alle **controversie individuali di lavoro** e alla **prova scritta nel procedimento di ingiunzione**.

Nel primo caso, la modifica è finalizzata a precisare la definizione di **collaborazione coordinata e continuativa** specificando che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, **il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa**.
Nel secondo caso si prevede l'applicabilità anche ai lavoratori autonomi del principio di idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili come prova scritta ai fini dell'ammissibilità del procedimento giurisdizionale sommario di ingiunzione, che attualmente è riconosciuto soltanto alle imprese.

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
a) **modelli previdenziali**;
b) **modelli di *welfare***;
c) **formazione professionale**.

senatori PD

Ufficio legislativo

LE NOVITA' IN SINTESI

Misure di contrasto al ritardo nei pagamenti

Introduzione di clausole abusive

Riconoscimento economico dell'attività inventiva

Estensione DIS-COLL

Estensione durata congedo parentale a 6 mesi entro i 3 anni del bambino

Riconoscimento indennità di maternità per congedo obbligatorio anche senza astensione dall'attività lavorativa

Possibilità di sostituzione e di compresenza in caso di maternità

Indennità di malattia per malati oncologici e con patologie cronico-degenerative

Deducibilità spese di formazione

Sportello dedicato al lavoro autonomo

Sospensione del rapporto di lavoro max 150 giorni per gravidanza, malattia e infortunio

Sospensione max 2 anni del versamento contributi e premi in caso di malattia e infortunio gravi

Accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati

Delega per rimessione atti pubblici alle professioni

Deleghe per introduzione misure per protezione sociale e per ampliamento prestazioni maternità e malattia

Delega per semplificazione normativa salute e sicurezza studi professionali

LAVORO AGILE

Definizione e caratteristiche

Il lavoro agile è **una modalità** di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con **forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro**, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Lo scopo del ricorso al lavoro agile è quello di **incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.**
La prestazione lavorativa viene eseguita, **in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa**, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro è **responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici** assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Le disposizioni relative al lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

L'accordo: forma e recesso

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato **per iscritto** ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina **l'esecuzione** della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle **forme di esercizio del potere direttivo** del datore di lavoro ed agli **strumenti utilizzati dal lavoratore**. L'accordo individua altresì **i tempi di riposo** del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare **la disconnessione** del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L'accordo può essere **a termine o a tempo indeterminato**; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di **lavoratori disabili** il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo **non inferiore** a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono **le medesime mansioni** esclusivamente all'interno dell'azienda.
Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto **il diritto all'apprendimento permanente**, in modalità formali, non formali o informali, e alla **periodica certificazione delle relative competenze**.

Potere di controllo e disciplinare

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina **l'esercizio del potere di controllo** del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore **all'esterno** dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che **vieta l'uso di impianti audiovisivi** e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
L'accordo individua inoltre **le condotte**, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di **sanzioni disciplinari**.

Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **un'informativa scritta** concernente i rischi generali e rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione **all'esterno** dei locali aziendali.

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

L'accordo per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro agile è oggetto delle **comunicazioni obbligatorie** al Centro per l'impiego competente del territorio.
Il lavoratore ha diritto alla **tutela** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla **prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali** e questo diritto si estende anche agli infortuni occorsi durante il "normale" percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per effettuare il lavoro (**infortuni *in itinere***), a condizione che la scelta del luogo della prestazione sia dettata dalle esigenze della prestazione lavorativa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

A decorrere dal 1° settembre 2017 è abrogato l'articolo 1, comma 793, della legge n. 296 del 2006, che prevede che, per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, **i contributi previdenziali e assicurativi** siano dovuti secondo le aliquote contributive relative al **rapporto di lavoro di collaborazione domestica**, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.

LE NOVITA' IN SINTESI

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato

Accordo scritto tra le parti

Niente vincoli di orario o di luogo di lavoro

Possibilità di svolgere il lavoro all'interno e all'esterno senza postazione fissa

Trattamento economico non inferiore a chi svolge le medesime mansioni lavora all'interno dell'azienda

Diritto all'apprendimento e alla periodica certificazione delle competenze

Divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori

Informativa scritta sui rischi

Assicurazione per infortuni all'esterno e infortuni in itinere

Dichiarazione di voto della senatrice Parente
(10 maggio 2017)

PARENTE (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, se quest'Aula oggi confermerà il voto favorevole, diventerà legge dello Stato.

È la prima volta in Italia che abbiamo una disciplina unica, dedicata alla tutela di tutti i rapporti di lavoro autonomo, riferiti al titolo III del libro V del codice civile: la platea va, cioè, dai liberi professionisti alle collaborazioni. Con questo provvedimento si definisce quindi un confine, una volta per tutte, tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, che è esattamente il contrario di quanto sostenuto dalla senatrice Paglini. La linea di demarcazione tra lavoro autonomo e subordinato era stata già definita dal jobs act: così si completa un quadro della normativa volto a evitare zone ibride e abusi; un esempio per tutti di abuso, forse il più eclatante, sono state le finte partite IVA.

Le tutele di questo provvedimento vanno dal lavoro autonomo nelle transazioni commerciali alla definizione di clausole sulle condotte elusive, al diritto delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei congedi parentali per un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Si avrà la possibilità di ricevere l'indennità di maternità pur continuando a lavorare e, in caso di malattia e infortunio, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per queste lavoratrici e lavoratori è sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio.

C'è poi tutto l'articolo dedicato alla deducibilità delle spese di formazione (come l'iscrizione a master e corsi di formazione, convegni e congressi), comprese quelle di viaggio e soggiorno. Quest'ultima aggiunta al testo inserita alla Camera è stata fortemente voluta da tutte le organizzazioni di rappresentanza delle categorie del lavoro autonomo. Sono deducibili anche le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento al lavoro e autoimprenditorialità.

In definitiva, attraverso la modifica del Testo unico delle imposte sui redditi, con questo provvedimento si interviene fortemente sulla qualificazione del lavoro autonomo e sulla protezione del mondo del lavoro. Il quadro di sostegno si completa con la previsione dello sportello dedicato al lavoro autonomo nei centri per l'impiego.

La novità più importante del testo Camera è la previsione stabile dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la DIS-COLL. Ricordiamo che il jobs act aveva introdotto la misura in maniera sperimentale e quest'anno, con l'emendamento al milleproroghe approvato al Senato, è stata prolungata fino a giugno: dal 1º luglio, grazie a questo provvedimento, diventa una misura stabile. Si tratta di un provvedimento essenziale soprattutto per le nostre ragazze e i nostri ragazzi impegnati nei lavori di collaborazione coordinata e continuativa.

Sul tema previdenziale, molto atteso da lavoratori e lavoratrici, tra la prima e la seconda lettura del Senato è intervenuta un'importante novità. La legge di bilancio 2017 ha abbassato dal 27 al 25 per cento l'aliquota contributiva per i professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. Si tratta di un impegno che il Governo aveva preso in quest'Aula, tramite la persona dell'allora sottosegretario Nannicini, e che è stato realizzato. Questa è la terza legge di stabilità in cui si abbassa quell'aliquota, andando a bloccare l'aumento previdenziale previsto dalla riforma Fornero.

Vorrei ricordare poi un ordine del giorno, che è stato approvato in prima lettura in Senato, in cui si impegna il Governo a intervenire sulla materia previdenziale nella sua complessità e, quindi, anche ad affrontare la gestione separata. In questo il Parlamento è stato molto aiutato dai rappresentanti dei professionisti. Consentitemi di ricordarne alcuni - sono presenti oggi nelle tribune d'Aula i rappresentanti dei tributaristi - e anche di rivolgere un pensiero a uno di loro che ha aiutato molto il Parlamento nella definizione dell'ordine del giorno, Saturno Sampalmieri, da poco prematuramente e repentinamente scomparso.

Come ricordato dal sottosegretario Bobba, alcune deleghe presenti nel provvedimento vanno a migliorare alcuni suoi aspetti. Ne ricordo una per tutte, come ha già fatto chi mi ha preceduto: si rivedono i criteri di accesso alle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Per quanto riguarda la maternità, si va a incrementare il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, rendendoli così flessibili ed esigibili per la donna lavoratrice autonoma. Inoltre, si amplia il congedo parentale, applicandolo anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo. Per quanto riguarda l'indennità di malattia, si amplia la platea dei beneficiari.

Per passare al lavoro agile, è bene avere una lettura, anche di scenario, di quello che ci aspetta nel mondo del lavoro. Noi dovremo affrontare i cambiamenti nel mondo del lavoro in tre ambiti: competitività delle aziende in un mondo globale, anche quelle medie e piccole; conciliazione del lavoro con la famiglia per aumentare l'occupazione, soprattutto femminile; infine, l'esponente sviluppo tecnologico in questa fase del progresso umano, con la conseguente necessità di innovazione dei processi produttivi. Le norme che approviamo oggi tengono insieme tutti e tre gli ambiti e parlano di futuro del lavoro.

Il disegno di legge offre una cornice normativa a quello che già molta contrattazione ha da tempo stabilito sul trattamento delle modalità di svolgimento del lavoro agile come esecuzione del lavoro subordinato. Ne abbiamo discusso anche prima lettura: il lavoro agile riguarda il lavoro subordinato. Quindi, ora avremo una legge e una sufficiente esperienza contrattuale per dire che da domani il tema è incentivare e incoraggiare accordi che vadano nella direzione di praticare lavoro agile, creare cultura del lavoro che va al di là del luogo fisico, attenta più al risultato che al tempo di impiego e di lavorazione.

Il Governo inoltre - mi appello qui al sottosegretario Bobba - potrebbe, successivamente all'approvazione della legge, affrontare attraverso i propri atti il tema dell'accesso alle tecnologie, soprattutto delle persone con disabilità. Nel nostro Paese, infatti, l'innovazione digitale e l'accessibilità sono temi ai quali le istituzioni hanno sempre dimostrato grande attenzione. Ricordo da ultimo il nuovo codice degli appalti, da poco nuovamente modificato, e il fatto che le pubbliche amministrazioni debbono scegliere prodotti e servizi ICT in modo da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità.

Sul tema salute e sicurezza e sulla gestione degli infortuni - il tema della salute e sicurezza è un valore prezioso per la società e non riguarda solo le aziende e le lavoratrici e i lavoratori - sarà necessario armonizzare le novità che il lavoro agile porta con sé con l'impalcatura delle normative già esistenti. Voglio di nuovo rassicurare il senatore Barozzino, perché questa è una modalità di lavoro subordinato, per cui si prevedono tutte le tutele e risponde a tutta l'impalcatura legislativa già esistente.

Certo, dovremo renderci conto - come dicevo - delle novità che il lavoro agile porta con sé e stare attenti ad alcune questioni. Ne cito due: in primo luogo, la copertura INAIL del lavoratore agile in ogni ambito lavorativo e anche in riferimento agli infortuni e, in secondo luogo, le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008. Cerchiamo di affrontare questo tema, valore prezioso e sociale, in maniera pacata, guardando in faccia la realtà senza steccati ideologici.

La legge c'è; c'è il Testo unico sulla sicurezza; c'è il disegno di legge che approviamo oggi; c'è la contrattazione: affrontiamo questo tema in maniera laica e guardando in faccia la realtà, compresi i cambiamenti, tenendo conto che con il provvedimento in discussione non togliamo alcuna tutela e alcun diritto a nessun lavoratore o lavoratrice.

In conclusione, signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame ha visto una dialettica importante tra maggioranza e opposizione in Commissione e anche in Aula, ma anche un apporto, un dialogo positivo tra Camera e Senato per il miglioramento del testo, che sarà approvato in quest'Aula con un amplissimo consenso. Ritengo che come parlamentari dobbiamo essere orgogliosi di questo, perché oggi è una bella giornata per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, nonché per il futuro del lavoro in Italia.

Il Gruppo del Partito Democratico voterà quindi con molta convinzione a favore del provvedimento in esame.